

ORIGINALE

Deliberazione N. **49**

Data **23/05/2011**

COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: **Indirizzi in materia di applicazione dell'art. 16 della Legge 4/11/2010, n. 183 per la nuova valutazione dei provvedimenti di concessione del part - time**

L'anno **duemilaundici**, addì **ventitre** del mese di **maggio** alle ore **19.30** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

- | | | |
|----|-----------------------------|-------------|
| 1. | REGGIO MARIA MADDALENA | Sindaco |
| 2. | POLI ROBERTO SANTO GIUSEPPE | Vicesindaco |
| 3. | PELLIZZARO EDI MARIA | Assessore |
| 4. | MORDENTE MARCELLO | Assessore |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
4	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LEOPOLDO RAPISARDA.

La Sig.ra MARIA MADDALENA REGGIO, Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Indirizzi in materia di applicazione dell'art. 16 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 per la nuova valutazione dei provvedimenti di concessione del part – time.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO CHE:

- la normativa in materia di lavoro part – time (art. 1, commi da 56 a 65 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 4 CCNL Regioni e Autonomie Locali del 14 settembre 2000), prevedeva, prima delle modifiche introdotte dall'art. 73 del D.L. 5 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, un diritto soggettivo del dipendente pubblico alla trasformazione del rapporto di lavoro con il solo potere discrezionale dell'Amministrazione di differimento della concessione di sei mesi per le esigenze di servizio;
- il citato art. 73 del D.L. 112/2008, ha introdotto la discrezionalità dell'Amministrazione nella concessione dell'orario di lavoro part – time;
- la Legge 4 novembre 2010 n. 183 (“collegato lavoro”) prevede all'art. 16 che le amministrazioni pubbliche “possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale” adottati prima del 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del D.L. 112/2008);
- tale nuova valutazione deve essere effettuata entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del “collegato lavoro” e pertanto entro il 24 maggio 2011 nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede;

RICORDATO che l'articolo 76, comma 7, del D.L. 5 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla L. 06/08/2008, n. 133, stabilisce che: “E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente”;

VISTO l'art. 1 comma 562 della L. 27/12/2006 n. 296;

CONSIDERATO che tali norme fortemente limitative delle possibilità assunzionali degli enti rendono complicata la gestione dei servizi;

VISTA la richiesta della Prefettura di Varese (agli atti n. 3639 di protocollo del 17/05/2011) di comunicare entro la fine di maggio 2011 la percentuale di posizioni part time confermate alla scadenza dei 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge 183/2010 rispetto al numero totale pregresso, dato che verrà comunicato all'Ispettorato per la funzione pubblica del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RICORDATO che tale normativa si applica solamente al personale originariamente assunto a tempo pieno, mentre per il personale assunto a tempo parziale si applica l'art. 3, comma 101, della Legge 24 dicembre 2007, n. 224 che stabilisce che: “Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni ...”;

VISTI:

- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs 25 febbraio 2000 n. 61, recante “Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo – quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che nella programmazione triennale del fabbisogno del personale, di cui alla propria Del. n. 45 del 23/05/2011, non devono essere previste le modificazioni del regime di part – time;

VALUTATO necessario, in relazione all'importanza della questione e alla valenza della materia, in connessione con la limitazione delle assunzioni e alla spesa di personale, fornire a Responsabili degli uffici e dei servizi delle linee di indirizzo per uniformare la loro attività di valutazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale;

RITENUTO in particolare di stabilire che dovranno:

- a) rispettare i principi di correttezza e buona fede previsti dalla L. 183/2010;
- b) valutare attentamente le eventuali ricadute positive sull'organizzazione dei servizi interessati, anche in considerazione delle attuali limitazioni normative alla possibilità di assunzione e sostituzione di personale assente;
- c) valutare altresì se i maggiori oneri che la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno comporta sono compatibili con il rispetto dei vincoli di spesa del personale;
- d) considerato che il Comune di Golasecca prosegue le pari opportunità ed il miglioramento delle qualità dell'ambiente di lavoro anche attraverso adeguate politiche degli orari di lavoro che tengano conto del principio di solidarietà, assicurando particolari articolazioni ai dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, per favorire il conseguimento di titoli culturali e/o formativi o per favorire i tempi della famiglia;
- e) tenere conto del diritto al rapporto part time per dipendenti affetti da particolari patologie come previsto dall'art. 12 bis "Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale" del D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 61 e della priorità alla trasformazione dell'orario prevista dal medesimo articolo per i dipendenti che prestino assistenza continua a familiari;
- f) perseguire la ricerca di un accordo con i dipendenti interessati, valutando la possibilità alternativa di modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro o l'estensione dell'orario part time per coniugare le esigenze di servizio a quelle personali dei dipendenti;
- g) motivare adeguatamente le eventuali decisioni di trasformazione da orario part time a orario pieno;

DATO ATTO che sulla proposta del presente atto non sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico, trattandosi di mero atto di indirizzo;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge

DELIBERA

- 1) Di fornire ai Responsabili degli uffici e dei servizi le seguenti linee di indirizzo per la nuova valutazione dei provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale adottati prima del 25 giugno 2008:
 - a) rispettare i principi di correttezza e buona fede previsti dalla L. 183/2010
 - b) valutare attentamente le eventuali ricadute positive sull'organizzazione dei servizi interessati, anche in considerazione delle attuali limitazioni normative alla possibilità di assunzione e sostituzione di personale assente;
 - c) valutare altresì se i maggiori oneri che la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno comporta sono compatibili con il rispetto dei vincoli di spesa del personale;
 - d) considerato che il Comune di Golasecca prosegue le pari opportunità ed il miglioramento delle qualità dell'ambiente di lavoro anche attraverso adeguate politiche degli orari di lavoro che tengano conto del principio di solidarietà, assicurando particolari articolazioni ai dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, per favorire il conseguimento di titoli culturali e/o formativi o per favorire i tempi della famiglia;

- e) tenere conto del diritto al rapporto part time per dipendenti affetti da particolari patologie come previsto dall'art. 12 bis "Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale" del D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 61 e della priorità alla trasformazione dell'orario prevista dal medesimo articolo per i dipendenti che prestino assistenza continua a familiari;
 - f) perseguire la ricerca di un accordo con i dipendenti interessati, valutando la possibilità alternativa di modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro o l'estensione dell'orario part time per coniugare le esigenze di servizio a quelle personali dei dipendenti;
 - g) motivare adeguatamente le eventuali decisioni di trasformazione da orario part time a orario pieno;
- 2) Di informare, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del CCNL 01.04.1999, le OO.SS. e la RSU dell'adozione del presente atto;
 - 3) Di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà ad effettuare le dovute comunicazione alla Prefettura di Varese.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.